



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

ORDINANZA N° 126 del 18-03-2020

Oggetto: SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIOCO LECITO PRESSO LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO (TABACCAI).-

## IL SINDACO

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 — recante in premessa disposizioni normative e amministrative precedentemente assunte e che qui si intendono come riportate - relativo all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

*“art. 1, punto 1: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

*art.1, punto 2: Sono sospese le attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

*art. 1, punto 3: Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse. “*

Dato atto che dette disposizioni non menzionano, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020, indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

RITENUTO doveroso, al fine di evitare assembramenti di persone e garantendo la salute pubblica ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dare integrale attuazione delle sopra indicate disposizione governative in quanto rientranti nella diretta competenza del Sindaco del Comune della Città di Chiusi, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità locale;

DATO ATTO, stante l'urgenza derivante dall'emergenza sanitaria, che sussistono reali ragioni di impedimento che giustificano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi l'art. 7 della legge 241/1990;

Visto l'art.50 del Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000,

Visto l'art.650 del Codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

## ORDINA



Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 11 marzo 2020 in narrativa richiamato e alle finalità ivi evidenziate:

- **Fino al 25 marzo 2020, fatte salve ulteriori e diverse previsioni contenute in provvedimenti adottati dalle competenti amministrazioni statali e locali, che le attività di vendita di generi di monopolio (tabaccai) sono autorizzati a svolgere esclusivamente attività consentite dal DPCM citato e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).**

#### AVVISA

- salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "Inosservanza provvedimenti dell'Autorità".
- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente;

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento, che sarà comunicata a tutte le altre Forze Pubbliche presenti sul territorio, alle associazioni di categoria del commercio e ai competenti uffici comunali.

Contro il presente provvedimento sono ammessi ricorsi:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa;
- al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

IL SINDACO  
JURI BETTOLLINI